CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PADOVA INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004

And Dereck Owner waln

tra

il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA, rappresentato dal suo Presidente ing. Leonardo Antonio Cetera e dalla Delegazione Sindacale composta dai sigg.: geom. Giampaolo Ometto, geom. Carlo Favaro, sig. Angelo Marcon, dott. Luigi Ometto, assistiti dal Direttore dott. Leonardo Pesadori e dal dott. Franco Brignole

e

- la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.-U.I.L.) della Provincia di Padova rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Omero Cazzaro, con l'intervento del sig. Giacomo Miatello, Nicolai Ruffato;
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.-C.I.S.L.) della Provincia di Padova rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Renato Ceccarello, con l'intervento dei sigg. Gilberto Baratto, Diego Fraccaro, Fabio Graziotto, Mauro Milan, Albino Ruggero, Giancarlo Tosato, Maristella Zambon;
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) della Provincia di Padova rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Rossano Ranci, con l'intervento dei sigg. Marco Benati, Francesca Crivellaro, Boubacar Niang, Claudio Paiusco, Giampietro Tommasin, Paolo Vinaccia;

visti

il C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20 maggio 2004, segnatamente con riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico, ed il successivo Accordo nazionale Ance – OO.SS. 23 marzo 2006 relativo al secondo biennio di validità del predetto C.c.n.l.

viene stipulato

il presente contratto provinciale di lavoro, integrativo del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20 maggio 2004, da valere, per tutto il territorio della Provincia di Padova, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.c.n.l. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.

Gli allegati e le tabelle formano parte integrante del contratto.

o per conto di terzi imprese stesse.

PREMESSA

Le parti, dopo aver insieme esaminato l'andamento del settore edile della Provincia di Padova, rilevano di aver affrontato i molteplici problemi riguardanti lo stato e le prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione del comparto.

Le costruzioni si confermano uno dei settori portanti dell'economia italiana e locale, capaci di offrire un contributo decisivo per sostenere la crescita economica e dei livelli occupazionali.

Le parti registrano comunque, con riferimento in particolare alle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, il persistere di un quadro di accentuata concorrenza tra le imprese, che impone a tutti i soggetti che hanno responsabilità nel mercato dell'edilizia di assumere – stante i preoccupanti fenomeni distorsivi registrati - iniziative adeguate a fronteggiare la prospettiva di un pericoloso processo di deindustrializzazione e di destrutturazione del comparto edile con pesanti riflessi sul piano dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro della manodopera, anche dal punto di vista della sicurezza individuale.

Le parti riscontrano inoltre che nei bandi di gara si registrano a volte prezzi a base d'asta determinati in importi inferiori ai reali costi necessari per corrispondere da parte delle imprese i corretti trattamenti retributivi e contributivi ai lavoratori, nonché per acquistare i materiali e per predisporre le misure di prevenzione previste dalle vigenti norme di legge.

L'insufficiente determinazione dei prezzi, ad avviso delle parti sottoscriventi, oltre a penalizzare la qualità del prodotto e del processo produttivo, finisce per favorire fenomeni di concorrenza sleale tra imprese basati sull'impiego irregolare di manodopera, sulla riduzione della disponibilità salariale, sul mancato rispetto in genere delle norme contrattuali e previdenziali, sulla mancanza di applicazione delle norme antinfortunistiche, su eccessi di ribasso nelle gare d'appalto.

A tale riguardo il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova e le Organizzazioni Sindacali provinciali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. non intendono accettare passivamente questa situazione ma dimostrare di voler fornire una risposta alternativa e forte all'illegalità sotto vari profili, tra i quali indicano prioritariamente:

- a) il confronto periodico con le stazioni appaltanti per favorire l'eliminazione, sin dalla fase di progettazione, di situazioni di anomalia collegate a non accurate analisi dei prezzi a base d'asta e per richiamare alle stazioni medesime comportamenti quali:
 - l'utilizzo della normativa contenuta nella "Legge Salvi" (n. 327/2000) relativamente al costo del lavoro e della sicurezza sia nella predisposizione dei progetti da mettere in gara, sia nella valutazione delle offerte ai fini del giudizio sulle anomalie;
 - 2) l'impiego degli schemi di bando tipo regionale approvati per la prima volta dalla Regione Veneto con Deliberazione n. 1163 del 10 maggio 2002;
 - l'osservanza delle norme nazionali (D.Lgs. n. 163/2006) e regionali (L.R. n. 27/2003) in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento all'inserimento nei contratti e nei capitolati d'appalto di clausole contenenti l'obbligo di applicare a tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni



R

economiche e normative previste dai contratti collettivi territoriali della categoria, vigenti nel luogo e nel tempo di esecuzione dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile locale;

- 4) l'adozione del "Prezzario Regionale delle opere pubbliche" (approvato con Deliberazione n. 2124 del 4 luglio 2006) per i lavori pubblici di competenza regionale e per quelli di interesse regionale;
- la sensibilizzazione delle Direzioni Lavori in merito ai compiti e alle responsabilità che le vigenti normative attribuiscono loro anche sotto il profilo dell'impiego della manodopera occupata in cantiere e dei soggetti con compiti e responsabilità attinenti alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni nei cantieri.
- b) il consolidamento dei rapporti di collaborazione già da tempo avviati con la Direzione Regionale per la Prevenzione, la Direzione Provinciale del Lavoro, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, gli SPISAL, la Consulta Provinciale per la Prevenzione, gli Ordini professionali provinciali al fine di acquisire il maggior numero di informazioni sul corretto uso della manodopera e sull'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei cantieri per conto di committenti pubblici o privati siti nella Provincia di Padova;
- c) il sostegno alle stazioni appaltanti nell'applicazione, attraverso i capitolati di appalto, del "Protocollo di intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili" siglato il 19 ottobre 2004 presso la Prefettura di Padova.

 Ciò nell'intento di favorire il rispetto della legalità nei cantieri con particolare riferimento al contrasto del lavoro nero e per la riaffermazione dell'obbligo di osservanza delle norme in materia di sicurezza.
- d) l'impegno a far sì che la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova divenga il soggetto unico deputato a rilasciare il tesserino di riconoscimento(art. 36 bis Legge n. 248/2006) per gli operai iscritti.

E' convinzione delle parti che in funzione di tale premessa – alla luce anche della recente introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come risposta finalizzata ad assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici e privati - si possa dare un concreto contributo a normalizzare il mercato – cancellando gli aspetti deteriori richiamati - e a rilanciare l'industria padovana delle costruzioni, realizzando da un lato l'interesse pubblico ad una corretta esecuzione delle opere, nei costi e nei tempi previsti e, dall'altro, l'interesse delle imprese regolari di emarginare gli operatori più spregiudicati.



PARTE PRIMA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

ART. 1 - SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Le parti firmatarie del presente contratto provinciale – ribadita la validità della fase contrattuale di secondo livello e ferme restando le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori - al fine di mantenere un corretto assetto delle relazioni industriali, riconfermando la validità del sistema di concertazione e di informazione delineato dal C.c.n.l. 20 maggio 2004, convengono di incontrarsi con periodicità semestrale, su richiesta delle Segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per esaminare congiuntamente la situazione del settore dell'edilizia nel territorio della Provincia di Padova.

In tali momenti di confronto saranno trattati i molteplici problemi afferenti l'edilizia con particolare riguardo alle dinamiche settoriali del mercato nazionale e locale, alle politiche industriali, al costo e mercato del lavoro, alla lotta al lavoro nero, al monitoraggio degli infortuni in edilizia nella Provincia di Padova, all'assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di legge e contrattuali nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi obbligatori e della Cassa Edile, allo stato e alle prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione nel settore, alle particolarità lavorative, logistiche ed ambientali cui sono chiamate giornalmente le maestranze che operano nelle varie tipologie di cantiere (es. di lavori stradali, di lavori di restauro, ecc.).

Nel corso dei predetti incontri verrà altresì esaminata la situazione degli appalti pubblici a livello provinciale, in base alle informazioni fornite ed elaborate dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, utili a far conoscere ed analizzare le fasi congiunturali del settore.

Inoltre le parti convengono inoltre di doversi impegnare attraverso iniziative che consentano il rafforzamento dei sistemi di informazioni reciprocamente utili per una più approfondita conoscenza del settore, pure nel rispetto ribadito dei ruoli e delle identità degli imprenditori e dei rappresentanti dei lavoratori e nello spirito del C.c.n.l. 20 maggio 2004. In via esemplificativa indicano:

- contatti congiunti con le stazioni appaltanti della Provincia di Padova, utili all'acquisizione di dati informativi sugli investimenti effettuati e sulle previsioni di realizzazione delle opere;
- incontri con committenti privati in occasione di apertura di cantieri di significativa portata economica allo scopo di favorire la regolarità, la trasparenza e le condizioni di sicurezza di ciascuna fase del processo produttivo;
- indagini sull'evoluzione delle professionalità, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sui bisogni del settore produttivo espressi dal mondo delle imprese, al fine dell'opportuno adeguamento e sviluppo della formazione professionale in edilizia.

 Per tali indagini le parti potranno fare ricorso ad istituti di ricerca specializzati (es.

CRESME).


R

E' ferma convinzione infine delle parti favorire una strategia di qualificazione e sviluppo del comparto produttivo edilizio provinciale valorizzando il ruolo degli organismi paritetici (Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile, Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro).

In questo senso ritengono di impegnarsi congiuntamente per:

- consentire agli organi paritetici di raggiungere un sempre più elevato livello di informatizzazione al fine di acquisire il più completo flusso di informazioni (ad es. manodopera in entrata e in uscita dal sistema Cassa Edile, suddivisa per età, mansione ed inquadramento, numero delle gare indette dalle stazioni appaltanti, distinte per categoria, importo dei lavori, sistema di affidamento, lavoratori extracomunitari iscritti, iniziative formative, etc.);
- portare a compimento il processo di messa in rete delle Casse Edili venete avviato con la sottoscrizione del Protocollo del 18 dicembre 1999;
- individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare;

rafforzare la programmazione per utilizzare efficacemente le risorse disponibili per articolare iniziative e politiche per lo sviluppo ed il lavoro, con particolare riguardo ad azioni in materia di prevenzione degli infortuni e a programmi formativi in relazione alle necessità di aggiornamento professionale e di qualificazione delle risorse umane.





ART. 2 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge in materia di appalto e subappalto, con riferimento in particolare al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e alla norma di cui all'articolo 14 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.

L'impresa che, nell'esecuzione di opere rientranti nella sfera di applicazione del C.c.n.l. 20 maggio 2004, affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal menzionato C.c.n.l. e dal presente contratto provinciale di lavoro.

L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione e salute sul lavoro, anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (es. gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro, in conformità ai fac-simili di cui agli allegati nn. 1-2-3-4.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza nonché al Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale di cui all'art. 103 del C.c.n.l. 20 maggio 2004, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro. La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale - o, in mancanza di essa, alla Fe.N.E.A.L., F.I.L.C.A, F.I.L.L.E.A della Provincia di Padova per il tramite del Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Fermi gli obblighi predetti, l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.c.n.l. 20 maggio 2004 - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo di cui al citato C.c.n.l. e al presente contratto provinciale di lavoro.

- And - And

Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui sopra, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del C.c.n.l. 20 maggio 2004, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.



ART. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel comparto dell'edilizia e si impegnano ad avviare iniziative congiunte utili per migliorare la qualità e l'efficienza del fattore lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

In tale ambito attribuiscono al Centro Provinciale d'Istruzione Professionale Edile (anche denominato CPIPE) il compito di elaborare programmi mirati di interventi formativi rivolti ai lavoratori delle imprese edili che saranno portati a conoscenza delle parti stipulanti.

Il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a favorire, nel rispetto delle norme sul collocamento, l'inserimento, presso le imprese aderenti, dei giovani in possesso del diploma della scuola media dell'obbligo che, avendo frequentato i corsi di prima formazione per operaio edile polivalente ed avendo compiuto il periodo di tirocinio presso i cantieri edili, abbiano ottenuto l'attestato rilasciato dal Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile.

Il Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile, nel caso fosse ravvisata l'esigenza di rendere i processi formativi più aderenti alle esigenze tecnico-operative avvertite nella produzione, potrà presentare alle parti stipulanti il presente contratto provinciale proposte per la istituzione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento per operai dipendenti da imprese edili, prevedendo lo svolgimento di lezioni teorico-pratiche con l'onere, a carico del Centro stesso, di corrispondere eventualmente ai lavoratori interessati una "indennità di frequenza".

Nel quadro delle attività del CPIPE le parti stipulanti confermano la volontà di dare vita ad accordi con i Comuni della Provincia di Padova ed altri Enti pubblici per offrire ai giovani frequentanti il Centro l'opportunità di svolgere attività formativa nell'esecuzione di particolari opere pubbliche che l'Ente interessato intendesse affidare al CPIPE.

Considerata inoltre la presenza oramai strutturale di lavoratori migranti, le parti affermano l'importanza di avviare iniziative formative al fine di garantire il diritto allo studio della lingua italiana per l'integrazione dei lavoratori stessi e per la maggior sicurezza nei cantieri.

A tale scopo le parti si impegnano a valutare congiuntamente percorsi formativi, attraverso il coinvolgimento del CPIPE e delle istituzioni pubbliche preposte all'istruzione, per favorire l'avvio di appropriati corsi e la partecipazione agli stessi in orari accessibili per i lavoratori dipendenti di imprese edili.

Le parti convengono altresì di impegnarsi affinchè la formazione teorica dei contratti di inserimento e dei rapporti di apprendistato venga effettuata presso il CPIPE.

Il contributo di cui all'art. 91 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 a favore del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile resta confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato C.c.n.l. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 punto 3) del C.c.n.l. medesimo.



Dichiarazioni a verbale

Le parti confermano l'impegno di adoperarsi affinchè i corsi di addestramento professionale, organizzati dal CPIPE, abbiano luogo, allo scopo di agevolare la partecipazione dei lavoratori residenti nelle aree dell'Alta e della Bassa Padovana, anche in Comuni situati nei predetti bacini geografici.

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE ART. 4 -INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Le parti stipulanti ribadiscono l'importanza essenziale ed il carattere prioritario per il settore della sicurezza e dell'igiene sul lavoro; ciò per le implicazioni sociali e produttive da essa prospettate. In tal senso le parti giudicano in modo positivo l'operato del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova (anche denominato C.P.T.), costituito con Accordo provinciale del 6 luglio 1987. Le parti riconoscono in esso lo strumento fondamentale di attuazione e di svolgimento di attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, per le imprese e per i preposti.

Il Comitato Paritetico Territoriale, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, provvede prioritariamente a:

- effettuare visite nei cantieri della Provincia di Padova per una verifica del rispetto delle a) norme vigenti di prevenzione e di igiene e fornendo ai soggetti responsabili tutte le istruzioni atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore;
- promuovere iniziative di carattere informativo, anche multilingue, per gli operatori del b) settore, costituite da pubblicazioni, schede tecniche, circolari, ecc.
- stimolare azioni formative e di addestramento nei confronti degli addetti del settore in c) sinergia con le strutture del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile;
- valutare e sviluppare ulteriori iniziative, anche di carattere informatico, in sinergia con Enti d) ed Istituzioni per contribuire fattivamente al conseguimento di un'adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

Le parti riaffermano inoltre che l'aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza per mezzo di momenti formativi, ovvero di conferenze di cantiere, concordati tra le parti stesse, è condizione fondamentale per la prevenzione negli ambienti di lavoro e costituisce presupposto di qualità per le imprese del settore.

Le parti dichiarano di voler consolidare l'attività del Comitato Paritetico Territoriale e darvi una veste maggiormente strutturata.

Convengono pertanto di impegnarsi a dotare il C.P.T. di una propria Segreteria tecnica e di valutare, sempre nel corso della vigenza del presente contratto, la possibilità di trasferire la sua sede presso il Centro Provinciale d'Istruzione Professionale Edile.

Per lo svolgimento della propria attività il Comitato Paritetico Territoriale continuerà ad avvalersi di consulenti tecnici esterni di comune gradimento delle parti e comprovata professionalità.

Numero, incarichi e limiti, anche economici, d'intervento dei consulenti tecnici esterni dovranno essere definiti congiuntamente in sede di C.P.T..

Le parti, a conferma della volontà di estendere ed ampliare la capacità operativa del Comitato Paritetico Territoriale nell'ambito del sistema di prevenzione e sicurezza in edilizia ed anche al fine di potenziare le professionalità che ad esso fanno capo, concordano di potenziare il C.P.T., una volta raggiunta la prevista strutturazione, entro il 30 giugno 2007, con l'inserimento, in



via sperimentale, di un "tecnico" che avrà funzioni equipollenti a quelle proprie del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Tale figura dovrà altresì essere dotata di specifica e documentabile professionalità, competenza ed esperienza in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro accertate congiuntamente e condivise dalle parti in sede di C.P.T..

Egli inizierà ad operare nel territorio solamente dopo il completamento di un qualificato percorso formativo predisposto dallo stesso C.P.T.

Tale tecnico assumerà le funzioni sopra evidenziate per i 12 mesi successivi all'avvenuto conseguimento dell'idoneità operando in collaborazione con tecnici abilitati del C.P.T.

Al termine del primo anno di attività le parti procederanno ad un'opportuna verifica dell'attività svolta dal "tecnico" come sopraevidenziato e, se del caso, provvederanno all'eventuale ampliamento del numero e delle funzioni.

La misura del contributo dovuto alla Cassa Edile Provinciale di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale è pari, a decorrere dal 1° marzo 2007, allo 0,20%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate e per le ore di festività cadenti nel mese.

ART. 5 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo III, 2° comma, dell'Accordo sottoscritto il 23 marzo 2006 tra l'Ance e i Sindacati nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, le parti concordano che gli importi dell'elemento economico territoriale in atto per gli operai nella Provincia di Padova al 31 dicembre 2006 vengano conglobati nell'indennità territoriale di settore vigente alla stessa data, le cui misure lorde orarie, con le tempistiche sotto indicate, divengono perciò pari a:

dal 1° gennaio 2007 - Operaio IV livello - Operaio specializzato - Operaio qualificato - Operaio comune	€ 0,98 € 0,91 € 0,83 € 0,73
- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 ccnl)	€ 0,65
- Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6 ccnl)	€ 0,57
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	/ 0///
dal 1° settembre 2007	0126
- Operaio IV livello	€ 1,26
- Operaio specializzato	€ 1,17
- Operaio qualificato	€ 1,07
- Operaio comune	€ 0,93
- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 ccnl)	€ 0,83
- Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6 ccnl)	€ 0,73

ART. 6 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dagli artt. 12 e 38 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 nonché dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.c.n.l. 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte terranno conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Padova, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:

- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova:
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
- numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova:
- monte salari denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova:
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall'INPS della Provincia di Padova per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre dell'anno solare precedente, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo nazionale 23 marzo 2006.

La determinazione annuale in via definitiva del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre-30 settembre immediatamente precedente con l'andamento medio annuale del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2006, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per l'analisi dell'andamento dei parametri di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;
- acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità per il periodo considerato degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

R

R

14

Una volta accertata l'attendibilità degli stessi dati, ove dall'esame emerga l'esistenza di andamenti positivi in almeno due degli indicatori territoriali come sopra individuati, ovvero tale esame confermi che almeno due degli indicatori si attestino con flessioni non superiori al 10%, si considereranno verificati i presupposti per l'erogazione dell'elemento economico territoriale e le parti definiranno quindi l'importo di esso per l'anno in esame formalizzando, sulla base di una valutazione complessiva, le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'elemento economico territoriale di cui all'art. 12 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 viene stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° marzo 2006.

A decorrere dal 1° settembre 2007 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al 7% dei minimi di paga base sempre in vigore alla data del 1° marzo 2006.

In conformità alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale Ance – OO.SS. 23 marzo 2006, dal 1° gennaio 2007 il 50% degli importi di elemento economico territoriale già erogati in forza dell'Accordo nazionale Ance – OO.SS. 29 gennaio 2002 in misura del 14% dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2003 sono conglobati nell'indennità territoriale di settore di cui al precedente articolo 5.

Il conglobamento del residuo 50% nell'indennità territoriale di settore avverrà a decorrere dal 1° settembre 2007.

Relativamente al periodo 1° gennaio 2007 – 31 agosto 2007 gli importi definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – sommati al 50% del vecchio elemento economico territoriale non ancora conglobato nell'indennità territoriale di settore ed erogati quali anticipo dell'elemento economico territoriale, salvo successiva conferma, assumeranno i seguenti valori massimi orari:

OPERAI E APPRENDISTI OPERAI PROFESSIO	NALIZZANTI	
- Operaio IV livello	€ 0,43	9
- Operaio III livello	€ 0,40	
- Operaio II livello	€ 0,36	
- Operaio I livello	€ 0,30	
- Custodi, guardiani, portinai,		The state of the s
fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 ccnl)	€ 0,27	
- Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6 ccnl)	€ 0,24	
APPRENDISTI OPERAI EX LEGE N. 196/1997		() B
		W. MI
- Apprendisti operai 1° semestre	€ 0,21	
- Apprendisti operai 2° semestre	€ 0,23	
- Apprendisti operai 3° semestre	€ 0,25	
- Apprendisti operai 4° semestre	€ 0,27	
- Apprendisti operai 5° semestre	€ 0,29	
- Apprendisti operai 6° semestre	€ 0,30	

Dal 1° settembre 2007 e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale, gli importi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - quali anticipo dell'elemento economico territoriale, salvo successiva conferma, assumeranno, a seguito del conglobamento del residuo 50% del vecchio elemento economico territoriale nell'indennità territoriale di settore di cui al precedente articolo 5, i seguenti valori massimi orari:

OPERAI E APPRENDISTI OPERAI PROFESSIONALIZZANTI

- Operaio IV livello	€ 0,34
- Operaio III livello	€ 0,32
- Operaio II livello	€ 0,28
- Operaio I livello	€ 0,24
- Custodi, guardiani, portinai,	
fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 ccnl)	€ 0,21
- Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6 ccnl)	€ 0,19
000000000000000000000000000000000000000	

APPRENDISTI OPERAI EX LEGE N. 196/1997


- Apprendisti operai 1° semestre	€ 0,17
- Apprendisti operai 2° semestre	€ 0,18
- Apprendisti operai 3° semestre	€ 0,20
- Apprendisti operai 4° semestre	€ 0,21
- Apprendisti operai 5° semestre	€ 0,23
- Apprendisti operai 6° semestre	€ 0,24

In relazione al convenuto slittamento (dal 1° luglio 2006 al 1° gennaio 2007) della corresponsione della prima tranche dell'elemento economico territoriale, ai lavoratori operai e/o apprendisti operai viene riconosciuto, con la paga di competenza del mese di marzo 2007, un importo lordo "una tantum" pari a € 160,00, indifferenziato per livello di inquadramento.

L'importo sarà erogato ai lavoratori che risultavano in forza al 1° luglio 2006 e che siano presenti presso la stessa impresa alla data della sottoscrizione del presente contratto.

Per i lavoratori assunti successivamente al 1° luglio 2006, l'importo "una tantum" dovrà essere ragguagliato a quote mensili per quanti sono i mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2006. A questi effetti la frazione di mese superiore al quindici viene considerata come mese intero.

La quantificazione dell'importo "una tantum" è stata effettuata in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza ai sensi e per gli effetti della Legge 29 luglio 1996, n. 402; pertanto essa non avrà incidenza ulteriore su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su essa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.c.n.l. 20 maggio 2004, considerando che le parti hanno già tenuto conto, nel computo, dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie e gratifica natalizia e riposi annui.







Nota a verbale

Le parti si danno atto di aver mantenuto fino al 31 dicembre 2006 l'efficacia dell'articolazione fissata nel C.c.n.l. 29 gennaio 2000 per la determinazione dell'elemento economico territoriale e del suo tetto massimo stabilito dal richiamato C.c.n.l..

Dichiarano inoltre di aver confermato la fissazione del predetto elemento economico territoriale per il 2006 nella misura del 14% rispetto ai minimi di paga correnti al 1° gennaio 2003, avendo accertato l'andamento positivo degli indicatori consuntivi, in confronto con gli indicatori base, ovvero l'andamento medio annuale del settore e i suoi risultati, nel periodo 1° ottobre 1999 / 30 settembre 2002.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui al presente contratto consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

* * * * *



ART. 7 - PREMIO DI ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE TERRITORIALE

Le parti convengono di istituire, a partire dal 1° ottobre 2006, un premio di anzianità professionale edile territoriale.

Tale premio sarà corrisposto nella misura di € 150,00 agli operai che abbiano maturato almeno 1.300 ore annue di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

Sono considerate utili ai fini della maturazione delle 1300 ore anche quelle di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e di infortunio indennizzate dall'INAIL.

Le parti concordano che il suddetto premio sarà corrisposto in via sperimentale per il periodo di vigenza del presente contratto.

L'anno considerato inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova attingendo dalle disponibilità della gestione ordinaria e dalle riserve APE.

La prima erogazione sarà effettuata in occasione del 1° maggio 2008.

ART. 8 - TRASFERTA

Con riferimento all'art. 21, 2° comma del C.c.n.l. 20 maggio 2004, l'indennità giornaliera di trasferta dovuta agli operai viene stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2007, nelle seguenti misure:

- a) € 5,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 2 ed entro 7 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- b) € 8,50 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 7 ed entro 25 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- c) € 12,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 25 ed entro 40 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- d) € 17,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 40 ed entro 65 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- e) € 21,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 65 ed entro 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- f) € 24,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto.

Nel caso che l'impresa, di sua iniziativa, ritenga di effettuare il trasporto dei lavoratori con automezzi propri, l'indennità giornaliera di trasferta, a decorrere dal 1° marzo 2007, viene stabilita, avute presenti le distanze chilometriche di cui sopra, rispettivamente in:

- a) € 3,50
- b) € 6,00
- c) € 8,00
- d) € 11.50
- e) € 14,00
- f) € 16,00

Le parti stabiliscono che, qualora la distanza del cantiere ove l'operaio è comandato a prestare la propria opera fosse superiore a 90 Km. dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto, l'impresa - anche in considerazione del tempo necessario e delle relative difficoltà per giungere al luogo di lavoro e per il rientro - valuterà, in accordo con il lavoratore, la possibilità di rendere disponibile il pernottamento, il cui trattamento è di seguito previsto.

All'autista dell'automezzo posto a disposizione dall'impresa non è dovuta l'indennità giornaliera di trasferta ma viene riconosciuta un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione, maggiorata del 20%, corrispondente al tempo forfettariamente determinato dall'impresa per la guida (andata e ritorno), con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

Le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (che ha recepito quanto stabilito dall'art. 1 del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955) tale tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

Le parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura onnicomprensiva di ogni incidenza.

L'operaio che percepisce l'indennità giornaliera di trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio delle attività.

L'indennità giornaliera di trasferta deve essere corrisposta anche in caso di effettuazione di orario ridotto.

Il trattamento del servizio di mensa dell'operaio in trasferta è regolato dall'art. 9 del presente contratto.

L'indennità giornaliera non è dovuta nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore o quando determini un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora tale da comportare per lui un effettivo vantaggio rispetto al cantiere di assunzione.

Trasferta con pernottamento

Ai lavoratori comandati in trasferta con pernottamento sarà corrisposta un'indennità ragguagliata al 50% della retribuzione per il tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Il vitto e l'alloggio sono a carico dell'impresa; il vitto è costituito da una prima colazione, dal pasto meridiano e da quello serale; l'alloggio deve essere dotato di idonei servizi igienici.

Ai lavoratori sarà inoltre corrisposta un'indennità giornaliera di trasferta di € 13,00 per ogni giornata di lavoro.

In relazione a quanto previsto al comma 6 dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prescrive: "L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto", si conviene quanto segue:

20

- L'obbligo di iscrizione degli operai in trasferta e di effettuazione dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sussiste ogni qualvolta si tratti di cantieri per i quali sia prevista una durata contrattuale superiore a tre mesi.
- Le parti concordano altresì in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione degli operai in trasferta e dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova anche per le imprese subappaltatrici e ciò anche nel caso in cui le specifiche lavorazioni subappaltate nel cantiere abbiano durata inferiore a tre mesi.
- L'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova a decorrere dal periodo di paga in cui ha iniziato la trasferta.
- L'obbligo di cui sopra riguarda tutte le tipologie di lavori elencate nella premessa del C.c.n.l. 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Potranno restare iscritte alla Cassa Edile di provenienza, nel caso di lavori di breve durata, gli operai addetti all'esecuzione di pali e fondazioni, accertamenti geografici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, impermeabilizzazione, verniciatura, stuccatura, manutenzione di ciminiere, forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi).
- La disposizione che consente l'iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza per i cantieri di durata prevista pari o inferiore a tre mesi non trova applicazione qualora i cantieri di durata pari o inferiore a tre mesi fossero più di uno e si susseguano nel tempo determinando una presenza continuativa dell'impresa comunque superiore a tre mesi.
- Per i cantieri riguardanti i lavori di cui ai punti precedenti, permangono gli obblighi di comunicazione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 22 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.
- Unica legittimata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva per i cantieri situati nella Provincia di Padova è la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

• Tale disciplina si applica a partire dal 1° gennaio 2007; potrà essere rivista nel caso in cui il comma 6 dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 venisse in futuro modificato da altre disposizioni di legge.

ART. 9 - MENSA

Le imprese edili con unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Padova sono tenute a fornire ai lavoratori addetti ai cantieri un pasto caldo. Esso verrà attuato attraverso il ricorso ad aziende di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti nei luoghi di lavoro.

Le parti giudicano condizione necessaria perché il servizio di mensa possa espletarsi nella forma anzidetta la presenza nei cantieri di locali idonei dal punto di vista igienico per ospitare un refettorio, areati, riscaldati nella stagione fredda e muniti di sedie e tavoli.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo e di un secondo piatto, con contorno, pane, un frutto, una bibita di 0,33 litri e un litro di acqua.

Resta fermo che l'impresa concorrerà, a decorrere dal 1° marzo 2007, al costo complessivo nella misura del 85% per ciascun pasto; eguale trattamento verrà riservato al lavoratore in trasferta.

Nel caso in cui l'impresa, per motivi organizzativi, optasse per la fornitura del pasto in trattoria, il concorso alla spesa del servizio di mensa presso pubblici esercizi sarà pari ad € 10,50 per pasto; eguale trattamento verrà riservato al lavoratore in trasferta.

Ai lavoratori che non intendono usufruire del servizio di mensa l'impresa non è tenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva di mensa.

Nell'ipotesi che non si renda possibile la fornitura del pasto caldo, ai lavoratori addetti al cantiere verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa pari a \in 5,29.

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività, gratifica natalizia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione sempreché la prestazione lavorativa giornaliera non sia stata inferiore a quattro ore.

Restano salve eventuali condizioni di miglior favore già praticate in forza di accordi.

Nota a verbale

In adesione alle linee guida della Regione del Veneto per l'attuazione dell'art. 15 della Legge Quadro n. 125/2001 che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, le convenzioni per il servizio di mensa escluderanno la fornitura di bevande alcoliche.



ART. 10 - INDENNITA' DI TRASPORTO

Agli operai assunti o in trasferta presso i cantieri situati nella Provincia di Padova è dovuta un'indennità a titolo di concorso per le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di raccolta stabilito dall'impresa.

L'indennità di trasporto resta convenuta nelle misure che seguono, già in vigore dal 1° marzo 1998, per ciascuna giornata di effettiva presenza in cantiere, intendendosi anche quella in cui il lavoratore si sia presentato sul posto di lavoro e non abbia potuto prestare la propria opera per qualsivoglia ragione a lui non imputabile:

- a) € 0,77 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere non supera i 20 km di raggio;
- b) € 1,03 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere è compresa tra i 20 ed i 30 km di raggio;
- c) € 1,29 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere è superiore a 30 km di raggio.

L' indennità non è dovuta quando l'operaio è occupato presso un cantiere situato all'interno del territorio del comune ove egli dimora.

Le imprese liquideranno gli importi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) anche durante le assenze dei lavoratori per malattia, per infortunio o per cassa integrazione guadagni, sempreché i lavoratori interessati producano idonea documentazione dalla quale risulti che le spese di trasporto sono state sostenute anche durante un periodo di assenza dovuto ad una delle predette cause.

Gli importi delle indennità di trasporto più sopra stabiliti sono comprensivi della percentuale di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.

Nota a verbale

L'indennità non è dovuta ai dipendenti che usufruiscono di mezzi di trasporto posti a disposizione dall'impresa per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di raccolta e per tornare alla loro abitazione.

ART. 11 - FERIE

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 17 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.

Le ferie dovranno di norma essere usufruite entro l'anno di maturazione.

L'epoca delle ferie sarà stabilita in ciascuna impresa secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Le parti convengono che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto sia così regolamentato:

- a) due settimane, di norma consecutive, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre:
- b) una settimana in concomitanza con il periodo delle festività natalizie;
- c) la settimana di ferie restante in qualsiasi altro periodo dell'anno concordato con il datore di lavoro.

Compatibilmente con le proprie esigenze produttive ed organizzative, l'impresa valuterà la possibilità di far godere cumulativamente alle ferie i permessi ai lavoratori che ne facessero richiesta.

ART. 12 - INDUMENTI DI LAVORO, MEZZI PROTETTIVI, ATTREZZI

Le parti convengono che i lavoratori ricevano dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il tramite delle aziende un giubbetto, due magliette e due paia di pantaloni o, in luogo di questi, una tuta ed una pettorina nonchè un paio di scarpe antinfortunistiche.

Tali dotazioni individuali verranno consegnate di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

L'assolvimento dell'onere della fornitura delle dotazioni avverrà al momento dell'iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per gli operai nuovi assunti.

Ai lavoratori dipendenti di imprese aventi sede al di fuori della Provincia la fornitura del vestiario competerà quando abbiano maturato almeno 500 ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nell'ambito dell'anno solare.

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fornirà pure a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta attraverso le rispettive aziende un casco di protezione, quando si renda inutilizzabile per deterioramento quello in possesso.

Resta fermo l'obbligo per i lavoratori di indossare il vestiario, le scarpe antinfortunistiche ed il casco di protezione consegnati.

Per la concreta attuazione di quanto sopra, resta stabilito un contributo a carico delle imprese da corrispondere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nella misura dello 0,53% e da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.

Ai lavoratori saranno messi a disposizione da parte delle imprese gli attrezzi occorrenti per l'espletamento degli incarichi assegnati.

Nota a verbale

Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova entro il mese di novembre, di norma, gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature.

ART. 13 - CASSA EDILE

L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordi collettivi provinciali.

Il contributo assistenza di cui all'art. 36 lett a) 6° comma del C.c.n.l. 20 maggio 2004 resta dovuto alla Cassa Edile nella misura complessiva del 2,52% di cui 2,10% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del richiamato C.c.n.l..

La quota del contributo a carico dei lavoratori viene trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova del contributo "Fondo assistenza", così come degli altri contributi pure dovuti alla Cassa Edile in forza del C.c.n.l. vigente e del presente contratto provinciale secondo il prospetto di cui all'allegato n. 5, sono stabilite dallo Statuto e dal relativo Regolamento della Cassa stessa.

In particolare il versamento dei contributi e delle somme afferenti le ferie, e la gratifica natalizia vanno effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Eventuali ritardi nei versamenti dovuti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono sempre soggetti al versamento degli interessi di mora pari al 50% della misura minima individuata dall'INPS per le omissioni contributive la cui variazione è collegata all'andamento del tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea.

La Cassa Edile di Padova provvede all'emissione degli interessi di mora nell'anno successivo a quello di competenza.

I versamenti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono effettuati sui c/c bancari e postali indicati dalla Cassa Edile medesima.

Nel caso si utilizzino altri istituti bancari, vale quale data di versamento, la data in cui l'importo dovuto viene in concreto accreditato alla Cassa Edile dalle banche tesoriere.

Ogni aspetto procedurale, con particolare riguardo ai ritardi superiori ai 3 mesi ovvero a recidive in genere per ritardato pagamento, verrà definito dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova con specifiche deliberazioni.



ART. 14 -QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 37 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 le quote provinciali di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Padova sono confermate nella misura paritetica dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.

Tale nuova percentuale tiene conto della maggiorazione del 18,50% per ferie e per gratifica natalizia.

In relazione a quanto stabilito dal citato C.c.n.l. la quota nazionale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori resta dovuta nella misura paritetica pari allo 0,22% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 sopra citato.



ART. 15 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile di cui all'art. 29 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 è dovuto, a decorrere dal 1° marzo 2007, nella misura del 4,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 C.c.n.l. 20 maggio 2004.

ART. 16 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DI SETTORE

Le parti riconfermano la validità di quanto previsto dall'Accordo nazionale sottoscritto tra l'Ance e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL il 10 settembre 2003 in materia di previdenza complementare di settore.

A tale scopo convengono di incontrarsi entro il 30 aprile 2007 per valutare alla luce anche delle risorse disponibili all'interno della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, la possibilità di avviare a livello provinciale, in via sperimentale, forme di copertura mutualistica della contribuzione dovuta dalle imprese per la previdenza complementare di origine contrattuale dei lavoratori.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

ART. 17 - PREMIO DI PRODUZIONE

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo III, 2° comma, dell'Accordo sottoscritto il 23 marzo 2006 tra l'Ance e i Sindacati nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, le parti concordano che gli importi dell'elemento economico territoriale in atto per gli impiegati nella Provincia di Padova al 31 dicembre 2006 vengano conglobati nel premio di produzione vigente alla stessa data, le cui misure lorde mensili, con le tempistiche sotto indicate, divengono perciò pari a:

dal	10	gennaio	2007
-----	----	---------	------

- 7° livello – 1^ Cat. Super	€ 230,95
- 6° livello − 1^ Cat.	€ 207,86
- 5° livello − 2^ Cat.	€ 172,61
- 4° livello – Assistente Tecnico già in 3 [^] Cat.	€ 156,22
- 3° livello − 3^ Cat.	€ 142,40
- 2° livello – 4^ Cat.	€ 128,06
- 1° livello – 4^ Cat. 1° impiego	€ 110,77

dal 1° settembre 2007

dal 1 Settemble 2007	
- 7° livello – 1^ Cat. Super	€ 300,75
- 6° livello – 1^ Cat.	€ 270,68
- 5° livello – 2^ Cat.	€ 224,96
- 4° livello – Assistente Tecnico già in 3^ Cat.	€ 205,08
- 3° livello – 3^ Cat.	€ 187,77
- 2° livello – 4^ Cat.	€ 168,90
- 1° livello – 4 [^] Cat. 1° impiego	€ 145,67



ART. 18 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dagli artt. 12 e 39 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 nonché dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.c.n.l. 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte terranno conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Padova, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:

- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
- numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall'INPS della Provincia di Padova per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre dell'anno solare precedente, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo nazionale 23 marzo 2006.

La determinazione annuale in via definitiva del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre-30 settembre immediatamente precedente con l'andamento medio annuale del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2006, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per l'analisi dell'andamento dei parametri di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;

- acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;

individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

R



Una volta accertata l'attendibilità degli stessi dati, ove dall'esame emerga l'esistenza di andamenti positivi in almeno due degli indicatori territoriali come sopra individuati, ovvero tale esame confermi che almeno due degli indicatori si attestino con flessioni non superiori al 10%, si considereranno verificati i presupposti per l'erogazione dell'elemento economico territoriale e le parti definiranno quindi l'importo di esso per l'anno in esame formalizzando, sulla base di una valutazione complessiva, le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'elemento economico territoriale di cui all'art. 46 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 viene stabilito nella misura del 3% dei minimi di stipendio in vigore alla data del 1° marzo 2006.

A decorrere dal 1° settembre 2007 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al 7% dei minimi di stipendio sempre in vigore alla data del 1° marzo 2006.

In conformità alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale Ance – OO.SS. 23 marzo 2006, dal 1° gennaio 2007 il 50% degli importi di elemento economico territoriale, già erogati in forza dell'Accordo nazionale Ance – OO.SS. 29 gennaio 2002 in misura del 14% dei minimi di stipendio in vigore al 1° gennaio 2003, sono conglobati nel premio di produzione di cui al precedente articolo 17.

Il conglobamento del residuo 50% nel premio di produzione avverrà a decorrere dal 1° settembre 2007.

Relativamente al periodo 1° gennaio 2007 – 31 agosto 2007 gli importi definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – sommati al 50% del vecchio elemento economico territoriale non ancora conglobato nel premio di produzione ed erogati quali anticipo dell'elemento economico territoriale, salvo successiva conferma, assumeranno i seguenti valori massimi mensili:

IMPIEGATI E APPRENDISTI IMPIEGATI PROFESSIONALIZZANTI

APPRENDISTI IMPIEGATI EX LEGE N. 196/1997

- Apprendisti impiegati 1° semestre	€ 41,23
- Apprendisti impiegati 2° semestre	€ 44,64
- Apprendisti impiegati 3° semestre	€ 48,10
- Apprendisti impiegati 4° semestre	€ 51,54
- Apprendisti impiegati 5° semestre	€ 54,97
- Apprendisti impiegati 6° semestre	€ 58,41

Dal 1° settembre 2007 e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale, gli importi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - quali anticipo dell'elemento economico territoriale, salvo successiva conferma, assumeranno, a seguito del conglobamento del residuo 50% del vecchio elemento economico territoriale, salvo successiva conferma, assumeranno, a seguito del conglobamento del residuo 50% del vecchio elemento economico territoriale nel premio di produzione di cui al precedente articolo 17, i seguenti valori massimi mensili.

IMPIEGATI E APPRENDISTI IMPIEGATI PROFESSIONALIZZANTI

- Quadri ed impiegati 7° livello 1^cat. Super	€ 83,80
- Impiegati 6° livello 1^ categoria	€ 75,42
- Impiegati 5° livello 2^ categoria	€ 62,85
- Impiegati 4° livello assistenti tecnici	€ 58,66
- Impiegati 3° livello 3^ categoria	€ 54,47
- Impiegati 2° livello 4^ categoria	€ 49,02
- Impiegati 1° livello 4^ categoria 1° impiego	€ 41,90

APPRENDISTI IMPIEGATI EX LEGE N. 196/1997

- Apprendisti impiegati 1° semestre	€ 32,68
- Apprendisti impiegati 2° semestre	€ 35,41
- Apprendisti impiegati 3° semestre	€ 38,13
- Apprendisti impiegati 4° semestre	€ 40,85 € 43,58
- Apprendisti impiegati 6° semestre	€ 45,38
- Apprendisti impiegati 6° semestre	£ 40,30

In relazione al convenuto slittamento (dal 1° luglio 2006 al 1° gennaio 2007) della corresponsione della prima tranche dell'elemento economico territoriale, agli impiegati e/o apprendisti impiegati viene riconosciuto, con la paga di competenza del mese di marzo 2007, un importo lordo "una tantum" pari a € 160,00, indifferenziato per livello di inquadramento.

L'importo sarà erogato ai lavoratori che risultavano in forza al 1° luglio 2006 e che siano presenti presso la stessa impresa alla data della sottoscrizione del presente contratto.

Per i lavoratori assunti successivamente al 1° luglio 2006, l'importo "una tantum" dovrà essere ragguagliato a quote mensili per quanti sono i mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2006. A questi effetti la frazione di mese superiore al quindici viene considerata come mese intero.

La quantificazione dell'importo "una tantum" è stata effettuata in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza ai sensi e per gli effetti della Legge 29 luglio 1996, n. 402; pertanto essa non avrà incidenza ulteriore su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su essa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.c.n.l. 20 maggio 2004, considerando che le parti hanno già tenuto conto, nel computo, dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie e gratifica natalizia e riposi annui.







Nota a verbale

Le parti si danno atto di aver mantenuto fino al 31 dicembre 2006 l'efficacia dell'articolazione fissata nel C.c.n.l. 29 gennaio 2000 per la determinazione dell'elemento economico territoriale e del suo tetto massimo stabilito dal richiamato C.c.n.l..

Dichiarano inoltre di aver confermato la fissazione del predetto elemento economico territoriale per il 2006 nella misura del 14% rispetto ai minimi di stipendio correnti al 1° gennaio 2003, avendo accertato l'andamento positivo degli indicatori consuntivi, in confronto con gli indicatori base, ovvero l'andamento medio annuale del settore e i suoi risultati, nel periodo 1° ottobre 1999 / 30 settembre 2002.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui al presente contratto consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.



ART. 19 - MENSA

La normativa di cui all'art. 9 del presente contratto provinciale di lavoro si applica anche agli impiegati tecnici addetti ai cantieri.



PARTE TERZA

REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER GLI OPERAI E PER GLI IMPIEGATI

ART. 20 - ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 117 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 si conviene che nel caso in cui le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto provinciale dovessero in futuro concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni sia retributive che normative, a livello provinciale, meno onerose di quelle previste dal richiamato C.c.n.l. e dal presente contratto provinciale, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dal Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova



ART. 21 - VALIDITA', DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto provinciale integrativo del C.c.n.l. 20 maggio 2004 e del successivo Accordo nazionale Ance – OO.SS. 23 marzo 2006 da valere per tutto il territorio della Provincia di Padova, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel C.c.n.l. soprarichiamato e per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, entra in vigore, salvo quanto eventualmente disposto dai singoli articoli, il 1° gennaio 2007 e avrà durata fino al 31 dicembre 2009.



ART. 22 STESURA ED ESCLUSIVA DI STAMPA

Il presente contratto è edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

Le parti convengono che l'onere della stampa del presente contratto venga posto interamente a carico della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

Il presente contratto viene depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto.

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Fe.N.E.A.L. - U.I.L. Provincia di Padova

F.I.L.C.A. - C.I.S. Provincia di Radov

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

Provincia di Padova

Padova, 16 marzo 2007

DENUNCIA DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Spett.le
CASSA EDILE PROVINCIALE
DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
DELLA PROVINCIA DI
PADOVA
Pass. Corner Piscopia, 10 - PADOVA

	o: Appalto	per	l'esecuzione	dei	lavori	d
			18, comma 6°, D.Lgs. 1			
per gli	sentante, con sede in, n , n effetti di cui all'art.118	numero di posiz B, comma 6°, de	ione assicurativa INAIL el Decreto Legislativo 12 ell'Ente committente pr	2 aprile 2006, 1	numero matricola , comunica, ai	sensi e
l'esecu	zione dei seguenti lavo	ri:				
	cantiere di		, via			;
- <u>,</u>			opalto, se già stipulato)			
-	ammontare dell'appa	lto €				;
_	data presunta di inizio	o dei lavori:				;
_ ,,,,,	data presunta di fine	dei lavori:				;
_	numero presumibile	dei lavoratori cl	ne verranno occupati:			;
			pera sull'ammontare del			
_	incidenza % del costo	1				
- Cassa		esa dichiara inc	oltre di occupare nella			
- Cassa	La sottoscritta impre	esa dichiara inc	oltre di occupare nella			

DENUNCIA DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Spett.le
CASSA EDILE
DELLA PROVINCIA DI
PADOVA
Pass. Corner Piscopia, 10 - PADOVA

e p.c.

Spett.le (Impr. Appaltatrice)

Oggetto:	Subappalto rel	e ex articolo 118, cativo ai lavori di				_
La sott	oscritta impresa	l			n°, comunica, ai sensi 06, n. 163, di aver ricevuto	
con sede in			CAP	via	n°	
n° matricola IN	IPS	, nume	ero posizione	INAIL	, comunica, ai sensi	i e
per gli effetti d	i cui all'art.118	, comma 6°, del De	creto Legisla	tivo 12 aprile 20	06, n. 163, di aver ricevuto	in
subappalto dall	'Impresa (indic	are impresa appalta	trice)	1 1()		
l'esecuzione de	ei Lavori di (in	dicare la tipologia d	ei lavori in si	ibappalto)	avente per oggetto i lavori	
di			nen anno	nto den appano a	ivente per oggetto i lavori	
	inizione dei lav	ori in annalto)				
(ilidicale la del	illizione dei lav	011 III appail(0)				
Importo subapi	oalto €.			durata la	vori gg. n°	
La data d'inizi	prevista è		e la fin	e il		
incidenza mane	o d'opera	_% n° lavoratori o	ccupati	•		
La sott in provincia di lavoratori dipe assolvere, nei adempimenti p	oscritta impresa Padova, il tratta ndenti da impre confronti della revisti dai citat	a si impegna di assi amento economico ese edili ed affini e Cassa Edile di Mu	curare, nei co e normativo s con gli accor tualità ed As e dallo Statu	onfronti di tutti i stabilito con il co rdi locali integra ssistenza della Pi	lavoratori dipendenti operar ntratto nazionale vigente pe tivi del medesimo, nonchè a rovincia di Padova, a tutti g o della Cassa Edile medesin	nti er i ad gli
La sott chiunque ne ab		a consente fin d'ora	a codesta Ca	assa Edile di esib	ire la presente dichiarazione	e a
Distint	i saluti.					M
Data				Timbro e firma		11
Distinti saluti						,72

Schema di lettera dell'impresa appaltante
alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova
e, per conoscenza, al Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova e a
ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale
(o in mancanza, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, per il tramite
del Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova)

RACCOMANDATA	A.R.
--------------	------

ALLA CASSA EDILE

DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

DELLA PROVINCIA DI

PADOVA

Pass. Corner Piscopia, 10 - PADOVA

e p.c.

AL COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

DELLA PROVINCIA DI

PADOVA

P.zza De Gasperi, 45/a - PADOVA

e p.c.

AI DIRIGENTI

DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE

AZIENDALE (o in mancanza, alla Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. per il tramite del COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Oggetto: C.C	.N.L. per i lavorato	ori dipendenti da	imprese	edili ed	affini - (Committente	principale:
nazionale di lavoro	a (1) na dell'impiego della per i lavoratori dipend li	manodopera negl lenti da imprese e	i appalti e s edili ed affii	subappalti" ni, comuni	' contenuta ica di aver	nel contratt affidato l'esc	co collettivo ecuzione di
La durata presumibile sarà di	dei lavori sarà di	ed il	numero pre	sumibile d	lei lavorato	ri che verran	no occupati
Per la Cassa Edile ed trasmette in allegato la	l i dirigenti della rapp a dichiarazione rilascia	oresentanza sindac ta dall'impresa es	ale aziendal ecutrice.	le, a norm	a del citato	contratto na	azionale, si
Data			Firm	na		-	

- n. 1 allegato per Cassa Edile
- (1) denominazione e sede dell'impresa appaltante
- (2) denominazione e sede dell'impresa subappaltatrice

NOTA BENE: Si ricorda che analoga comunicazione va trasmessa a INPS e INAIL.

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

La sottoscritta impresa (1)	dichiaraha assunto, dei lavori
l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) di nel cantiere di €	per l'importo di
Il committente principale è:	•
La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, lavorazioni assunte con il citato contratto di appal delle lavorazioni medesime, il trattamento ecor nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da i integrativi del medesimo, nonchè ad assolvere, n Assistenza della Provincia di Padova, a tutti gli ad dallo Statuto e Regolamento della Cassa.	to (o subappalto) e per il periodo di esecuzione nomico e normativo stabilito con il contratto imprese edili ed affini e con gli accordi locali dei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed
La durata presumibile dei lavori sarà dilavoratori che verranno occupati sarà di	ed il numero presumibile dei
data	firma
 (1) denominazione e sede dell'impresa subappa (2) denominazione e sede dell'impresa appaltan 	
	S. Ja VIC Q

PROSPETTO CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI PADOVA CON DECORRENZA 1º MARZO 2007 PER LE IMPRESE ASSOCIATE AL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI

		ALIQUOTE (ALIQUOTE CONTRIBUTI		
	TIPO CONTRIBUTO	a carico	a carico	ALIQUOTE	
		imprese	operai		
1.	Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%	
2.	Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale		0,50%	0,50%	
3.	Fondo Assistenza	2,10%	0,42%	2,52%	
4.	Fondo Scuola	0,60%		0,60%	
5.	Contributo Comitato Paritetico	0,20%		0,20%	
6.	Anzianità Professionale Edile Ordinaria	4,25%		4,25%	
7.	Contributo Vestiario	0,53%		0,53%	
8.	Fondo per il miglioramento delle prestazioni	0,11%		0,11%	
	TOTALE 1	8,01%	1,14%	9,15%	
9.	Contributo Associativo Collegio Costruttori Edili della Provincia di Padova (*)	1,00%		1,00%	
71	TOTALE 2	9,01%	1,14%	10,15%	

I contributi vanno calcolati sulla retribuzione imponibile Cassa Edile costituita da: minimi di paga base ed eventuali superminimi, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., E.D.R..

(*) Le imprese associate al Collegio Costruttori Edili della Provincia di Padova (ANCE) sono tenute al versamento del contributo associativo nella misura dell'1,00% della retribuzione imponibile INPS operai e impiegati. Il contributo associativo Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova comprende la quota Paritetica di Adesione Contrattuale (pari a 0,50%).



ARMONIZZAZIONE SALARIO APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/1997

Le parti

- recependo le indicazioni emerse in sede nazionale circa l'opportunità di procedere per gli apprendisti assunti entro il 3 aprile 2005, ai sensi della Legge n. 196/1997, ad adeguamenti dei livelli retributivi volti alla loro armonizzazione tendenziale con i più favorevoli trattamenti previsti per gli apprendisti assunti dal 4 aprile 2005 secondo la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive delibere della Regione Veneto
- ritenendo peraltro che tale armonizzazione vada temporalmente modulata tenendo conto dell'esistenza sul territorio regionale di più regolamentazioni contrattuali in materia di apprendistato e della conseguente necessità di non creare differenziali eccessivi dei costi gestionali tra i diversi operatori del settore edile veneto

convengono quanto segue:

a decorrere dal 1° marzo 2007 il trattamento riconosciuto al personale apprendista operaio o impiegato assunto entro il 3 aprile 2005 sarà pari a :

- per gli apprendisti operai: al trattamento economico previsto per gli operai inquadrati al primo livello fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando di cui alla precedente regolamentazione;
- per gli apprendisti impiegati: al trattamento economico previsto per gli impiegati inquadrati al primo livello fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione.

Le parti convengono altresì che, fino all'entrata in vigore della regolamentazione relativa all'apprendistato in diritto/dovere di formazione di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, sempre tenendo conto della necessità di modulare l'armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi per gli apprendisti, assunti ai sensi della Legge n. 196/1997, in ragione dell'esistenza sul territorio regionale di più regolamentazioni contrattuali in materia di apprendistato - ferme restando comunque le modalità temporali di armonizzazione della paga convenuta con il presente accordo - nei confronti degli apprendisti minorenni, assunti successivamente al 31 dicembre 2006, la durata del rapporto di apprendistato non potrà comunque superare i tre anni, confermandosi invece la precedente maggiore durata per gli apprendisti minorenni assunti ai sensi della Legge n. 196/1997 fino al 31 luglio 2006.

Tale disciplina troverà applicazione, salvo eventuali diverse previsioni legislative o contrattuali nazionali, che dovessero intervenire nell'arco di vigenza della contrattazione integrativa territoriale provinciale.



PRESTAZIONI CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Le parti

visto il Regolamento prestazioni della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova stabiliscono quanto segue:

- il contributo di studio verrà erogato ai figli, ed assimilati studenti a carico del lavoratore edile anche per la frequenza diurna con esito positivo delle scuole professionali riconosciute dalla Regione del Veneto per corsi di durata di almeno 3 anni;
- il contributo per le spese dentarie, viene aumentato al 40% della spesa sostenuta con una prestazione massima di euro 1.200,00 annui per nucleo familiare
- il contributo per le protesi oculistiche e le lenti corneali, viene stabilito nella misura pari al 70% della spesa sostenuta fino al massimo di euro 120,00
- è istituito un contributo per spesa medica specialistica per il lavoratore, non soggetta al ticket del 30% con un massimo di euro 100,00 annui. Il contributo è previsto per una sola visita all'anno.

 La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fornirà tale concorso nei limiti di un importo massimo annuo di euro 30.000,00.
- è istituito un contributo di studio per i lavoratori stranieri in forza alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova che intendano frequentare corsi a pagamento di lingua italiana, fuori dall'orario di lavoro, organizzati da scuole pubbliche o istituti riconosciuti dalla Regione del Veneto.
 Il contributo è riconosciuto per ogni giornata di frequenza nella misura di euro 5,00 fino a un massimo di ore 250,00.

Le parti convengono che quanto stabilito più sopra abbia applicazione con riguardo alle richieste di prestazione presentate dai lavoratori a partire dal 1° marzo 2007

